



N. 1706-A

*Relazione orale
Relatrice MANCINI*

TESTO PROPOSTO DALLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE)**

Comunicato alla Presidenza il 10 dicembre 2025

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
di concerto con il Ministro della salute
con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare
e delle foreste
con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro della giustizia**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 2025

I N D I C E

Pareri:

– della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	3
– della 2 ^a Commissione permanente	»	5
– della 4 ^a Commissione permanente	»	7
– della 5 ^a Commissione permanente	»	10

Disegno di legge: testo d'iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	15
---	---	----

Allegato: modificazioni apportate dalla Commissione	»	16
---	---	----

Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione	»	29
---	---	----

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: TOSATO)

sul disegno di legge

11 novembre 2025

La Commissione, esaminato il disegno di legge e rilevato che:

– per quanto riguarda la sussistenza dei presupposti straordinari di necessità e urgenza, questi sono individuati nell'esigenza di rafforzare l'azione di governo in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché in quella di prorogare, fino al 31 dicembre 2025, lo stato di emergenza conseguente agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dall'autunno del 2023, in diverse province della Toscana,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), numero 1), ove si prevede uno stanziamento, a carico del bilancio dell'INAIL, non inferiore a 35 milioni di euro annui per interventi di promozione e divulgazione nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione in materia di sicurezza sul lavoro, si valuti l'opportunità di chiarire le modalità di riparto delle risorse, anche attraverso il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni;

– all'articolo 12, che autorizza l'INAIL a stabilizzare nei propri ruoli i medici specialisti e gli infermieri già titolari di contratti di lavoro subordinato a termine, in servizio alla data del 30 giugno 2025 e che abbiano lavorato per almeno 24 mesi continuativi, si rappresenta che, sulla base dell'orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale, le immissioni in ruolo nelle pubbliche amministrazioni devono avvenire attraverso procedure concorsuali e la previsione di selezioni riservate, in presenza di determinate condizioni, è ammessa soltanto per una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili.

sugli emendamenti approvati

9 dicembre 2025

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nelle sedute del 3 dicembre 2025, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

(Estensore: BALBONI)

su ulteriori emendamenti

10 dicembre 2025

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nelle sedute del 9 dicembre 2025, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sull'emendamento 5.4 (testo 2), che rimette ad un regolamento da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione delle modalità di applicazione all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale del decreto legislativo n. 81 del 2008 sulla salute e sicurezza sul lavoro, rappresentando l'opportunità di specificare la portata della deroga all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 sulla disciplina di adozione dei regolamenti.

Sui restanti emendamenti, il parere è non ostativo.

**PARERI DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)**

(Estensore: BERRINO)

sul disegno di legge

19 novembre 2025

La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di competenza, esprime parere favorevole

con la seguente condizione:

– con riferimento al comma 1 dell’articolo 5, la Commissione di merito valuti l’opportunità - anche in considerazione degli effetti sanzionatori connessi ad esempio in relazione ai delitti di omicidio o lesioni colpose oltre alla responsabilità civile generale - di prevedere una norma transitoria per l’adeguamento delle scale esistenti alla nuova disciplina, poiché tali scale sono progettate per essere permanenti, a differenza delle scale portatili;

e con le seguenti osservazioni:

– con riferimento ai commi 2 e 3 dell’articolo 3, valuti la Commissione di merito, alla luce del richiamo all’articolo 26, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008 operato dal comma 2 dell’articolo 3, l’opportunità di precisare che la sanzione amministrativa di cui all’articolo 55, comma 5, lettera *i*), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 si applichi anche con riferimento agli ulteriori ambiti a rischio più elevato, per i quali deve trovare applicazione l’obbligo della tessera di riconoscimento, individuati dal decreto ministeriale di cui al comma 3 del medesimo articolo 3;

– con riferimento ai commi da 4 a 6 dell’articolo 3, valuti la Commissione di merito l’opportunità di precisare, sotto il profilo meramente redazionale, che la previsione della valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi si riferisce all’adozione dei provvedimenti cautelari da parte dell’Ispettorato nazionale del Lavoro e non alla trasmissione delle informazioni da parte delle competenti procure.

su emendamenti

25 novembre 2025

La Commissione, esaminati gli emendamenti al provvedimento, per quanto di competenza, esprime parere favorevole sugli emendamenti

3.100, 3.200 e 5.1000 che recepiscono il parere espresso dalla Commissione giustizia sul testo nella seduta del 19 novembre 2025.

Sulle restanti proposte esprime parere non ostativo, rilevando - esclusivamente sul piano formale e non del merito - che le proposte che incidono sul codice penale, su entrambi i codici di rito o sull'ordinamento giudiziario dovrebbero essere oggetto di un esame che tenga conto in primo luogo della sistematica codicistica.

(Estensore: SISLER)

su ulteriori emendamenti

3 dicembre 2025

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti al provvedimento, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo.

(Estensore: BERRINO)

su ulteriori emendamenti

9 dicembre 2025

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti al provvedimento, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo.

PARERE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: SATTÀ)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

26 novembre 2025

La Commissione,

esaminato il disegno di legge, recante la conversione del decreto-legge n. 159 del 2025, che introduce misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile;

considerato che il provvedimento interviene sul Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro (TUSL), di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, al fine di rafforzare la cultura della sicurezza, aumentare la prevenzione e la riduzione degli infortuni in ogni ambito lavorativo, prevedendo al contempo incentivi per le imprese virtuose e il potenziamento della vigilanza;

ricordato che:

– la competenza dell'Unione in materia di sicurezza dei lavoratori è stabilita dall'articolo 153 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo cui l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri per conseguire gli obiettivi della politica sociale;

– la normativa europea, volta a stabilire prescrizioni minime, lasciando gli Stati membri liberi di mantenere o stabilire misure più severe, è rappresentata dalla direttiva quadro 89/391/CEE, che impone ai datori di lavoro di adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresa la prevenzione dei rischi professionali e la fornitura di informazioni, formazione e consulenza;

– sulla base di tale direttiva quadro, sono state poi emanate altre 24 direttive che vertono su specifici settori relativi alla sicurezza dei lavoratori;

– in aggiunta alla legislazione, la Commissione europea ha adottato il Quadro strategico dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027 (COM(2021) 323), che definisce priorità e azioni per migliorare la protezione dei lavoratori in un contesto lavorativo in

evoluzione, da attuare in collaborazione con gli Stati membri e le parti sociali;

considerato che il decreto-legge in conversione reca misure che non incidono sulle prescrizioni minime europee, disponendo in materia di assicurazione contro gli infortuni (articoli da 1 a 4 e 10), di formazione (articoli da 5 a 8), di aspetti specifici relativi all'INAIL (articoli da 9 a 12), di procedure sui controlli (articolo 13), di Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (articolo 14), di tracciamento dei mancati infortuni da parte delle imprese (articolo 15), di sorveglianza sanitaria (articoli 16 e 17), di volontariato della protezione civile (articolo 18), di personale assunto nell'emergenza Covid (articolo 19) e di proroga dello stato di emergenza per gli eventi meteorologici del 2023 in Toscana (articolo 20);

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge, con le seguenti osservazioni:

in riferimento alle misure di formazione e informazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui agli articoli da 5 a 8 del disegno di legge, si invita la Commissione di merito a tenere conto che la direttiva quadro 89/391/CEE prevede obblighi di principio in materia di formazione e informazione, in capo al datore di lavoro, lasciando agli Stati membri la libertà di stabilire le forme ritenute più opportune, in particolare stabilendo: all'articolo 6 della direttiva, il principio dell'obbligo, in capo al datore di lavoro, di informazione e di formazione, necessario per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, e l'obbligo di cooperazione tra datori di lavoro nei casi in cui siano presenti, in uno stesso luogo di lavoro, lavoratori di più imprese; e agli articoli 10 e 12, gli obblighi di informazione sui rischi per la sicurezza e la salute e sulle misure di protezione e prevenzione, e di impartire, in occasione dell'assunzione o trasferimento del lavoratore o dell'introduzione di cambiamenti di attrezzature o tecnologie, una formazione che sia adattata all'evoluzione dei rischi e, se necessario, periodicamente ripetuta, e che si svolga durante il tempo di lavoro e che non sia a carico dei lavoratori stessi;

in riferimento alle previsioni di cui all'articolo 15 del disegno di legge, sul tracciamento dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti, si segnala che la normativa europea non pone alcun obbligo giuridico in merito, limitandosi ad affermare, nel documento di lavoro SWD(2017) 9, che accompagna la comunicazione COM(2017) 12 su un lavoro più sicuro e più sano per tutti, la particolare utilità nell'analizzare i casi di *near-miss*, ovvero di eventi che avrebbero

potuto causare infortuni, malattie o danni nei luoghi di lavoro, al fine di mettere in atto le azioni correttive più appropriate per ridurre i rischi per i lavoratori,

e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti, nel presupposto del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento agli emendamenti 3.0.3, 5.104, 5.0.6, 10.0.2 e 10.0.3.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RUSSO)

sul disegno di legge

19 novembre 2025

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, con riguardo alla revisione delle aliquote di oscillazione, viene rappresentato che gli importi indicati nella relazione tecnica fanno riferimento alla riduzione delle entrate da parte di INAIL conseguente all'applicazione delle nuove aliquote, decorrenti dal 2026, alle aziende con andamento infortunistico inferiore alla media delle imprese del settore di appartenenza. Sono stati quindi quantificati gli importi dell'oscillazione ad aliquote vigenti e ad aliquote nuove, il cui impatto sul bilancio dell'INAIL è stato valutato in circa 503 milioni di euro per il primo anno di applicazione (2026), che arriva a 662 milioni di euro circa nel 2035. Per la revisione dei contributi in agricoltura, vengono confermate le stime e il risultato di 90 milioni di euro di minori entrate.

Per quanto attiene ai profili di copertura, viene confermata la sostenibilità di tali andamenti, considerato che il monitoraggio degli effetti del sistema tariffario sta registrando un andamento positivo delle entrate.

Viene inoltre evidenziato che la disposizione in esame è volta unicamente a dare trasparenza al procedimento adottato, confermando l'autorizzazione, attese le verifiche finanziarie effettuate ed esplicitate nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025, oggetto di uno specifico procedimento amministrativo di cui ai decreti ministeriali di approvazione delle delibere in argomento, al fine di rendere operative sin dal 1° gennaio 2026, tenuto conto della complessità delle operazioni da implementare da parte dell'ente per l'aggiornamento dei tariffari contributivi, le revisioni delle aliquote di oscillazione in *bonus* per andamento infortunistico e dei contributi in agricoltura;

con riguardo all'articolo 3, in materia di vigilanza su appalti e subappalti, in relazione al comma 2, viene confermato che l'utilizzo delle risorse già stanziate non recherà pregiudizio alcuno ai programmi già av-

viati o programmati. Per quanto attiene al comma 3, viene rappresentato che l'attuazione delle misure ivi previste avverrà a risorse invariate;

con riferimento all'articolo 4, recante potenziamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, viene rappresentato che gli elementi indicati nella relazione tecnica sono stati forniti su base prudenziale, tenendo conto delle precedenti esperienze concorsuali.

Per quanto riguarda l'opportunità di riformulare il testo prevedendo il reclutamento in termini flessibili (« fino a ») anziché puntuali del contingente di 300 unità di personale, con conseguente « rimodulabilità » dell'onere assunzionale, viene evidenziato che la puntuale indicazione in norma del predetto contingente di personale è coerente con l'autorizzazione di spesa indicata al comma 3 e con il fabbisogno di personale manifestato dall'Ispettorato.

Viene quindi confermato che l'incremento di 2 unità della dotazione organica del personale dirigenziale di livello generale e di 6 unità della dotazione organica del personale dirigenziale di livello non generale avverrà mediante riduzione di un numero di posti vacanti della dotazione organica dell'area Assistenti (44 unità) e delle corrispondenti facoltà assunzionali equivalenti sul piano finanziario, come indicato al comma 6. Viene pertanto confermata la congruità della quantificazione degli oneri.

Con riferimento al comma 10, vengono forniti i criteri utilizzati per la determinazione degli oneri;

in relazione all'articolo 5, in materia di prevenzione e formazione, viene evidenziato che gli interventi sono sostenibili sotto il profilo finanziario per l'INAIL e risultano pienamente coerenti con gli indirizzi programmatici dell'Istituto per i quali annualmente vengono destinate specifiche risorse finanziarie.

Con riferimento al comma 1, lettera *b*), numero 1), viene specificato che la somma indicata rappresenta una diversificazione, indirizzata agli scopi dichiarati, delle risorse complessivamente destinate ad interventi di formazione, che restano pertanto invariate.

Viene inoltre rappresentato che la piattaforma informatica, prevista alla successiva lettera *f*), verrà sviluppata da INAIL con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza recare pregiudizio ad iniziative di potenziamento già previste o all'ordinaria manutenzione;

con riguardo all'articolo 7, in tema di tutela assicurativa e sicurezza degli studenti impegnati nei percorsi scuola-lavoro, viene precisato che nella relazione tecnica sono state considerate cautelativamente tutte le

denunce di infortunio *in itinere*, ivi incluse quelle occorse nel tragitto dall'abitazione (o altro domicilio dove si trovi lo studente) al luogo dove si svolge il percorso «formazione scuola-lavoro» e viceversa, con la quantificazione anche delle relative spese di amministrazione che costituiscono, tra gli oneri determinati, l'esborso maggiore. Dunque, le risorse già stanziate risultano sufficienti per la copertura degli eventuali infortuni occorsi nel tragitto dall'abitazione (o altro domicilio dove si trovi lo studente) al luogo dove si svolge il percorso «formazione scuola-lavoro» e viceversa;

per quanto concerne l'articolo 9, in materia di adeguamento dei limiti di età per l'assegno di incollocabilità INAIL, viene confermato che l'intera platea è stata inclusa già nel primo anno di previsione. Viene inoltre rappresentato che l'andamento del maggior onere nel periodo oggetto di stima tiene conto della rivalutazione dell'assegno di incollocabilità, secondo un'ipotesi di variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, dell'adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione alla variazione della speranza di vita, alla luce del quadro normativo vigente, nonché della distribuzione per età degli attuali percettori di assegno di incollocabilità;

per quanto riguarda l'articolo 10, recante disposizioni in materia di norme UNI, viene precisato che la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione è stata effettuata sulla base di una dettagliata analisi delle potenziali mancate vendite da parte di UNI per la messa a disposizione in libera consultazione delle norme tecniche di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e delle altre norme di particolare valenza per i temi della salute e sicurezza sul lavoro e trova adeguata copertura nelle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'Istituto.

Per quanto attiene alla copertura a carico del bilancio dell'INAIL, prevista dall'ultimo periodo della lettera *b*), viene quindi confermato che l'utilizzo delle risorse già stanziate non recherà pregiudizio alcuno ai programmi già avviati o programmati;

con riferimento all'articolo 13, recante disposizioni per l'effettuamento dei controlli in materia di lavoro, salute e sicurezza, viene rappresentato che gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione sono esclusivamente positivi o, tutt'al più, neutri e che non è previsto alcun incremento della spesa, bensì risparmi per l'amministrazione. Vengono inoltre fornite rassicurazioni volte ad escludere il rischio di possibili contenziosi.

In relazione al comma 2, viene confermato quanto già assicurato in relazione tecnica riguardo alla prudenzialità dell'onere;

in relazione agli articoli 14 e 15, viene rappresentato che le disposizioni per favorire l'occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro

attraverso il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, di cui all'articolo 14, prevedono modesti adeguamenti procedurali e che non è previsto incremento di personale né nuovi servizi di esercizio.

Con riferimento al rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni, di cui all'articolo 15, viene precisato che l'Istituto è in grado di svolgere le attività ivi previste nel rispetto della clausola d'invarianza finanziaria di cui al comma 2;

per quanto concerne l'articolo 17, in materia di sorveglianza sanitaria e promozione della salute, viene rappresentato, con riferimento alla lettera *d*) del comma 1, che l'attività ivi prevista non è da intendersi come un nuovo onere a carico del datore di lavoro, ma come una specifica dell'attività in capo al medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria, già essa stessa a carico del datore di lavoro ai sensi del richiamato comma 4 dell'articolo 41. Inoltre, viene precisato che le tipologie di verifiche introdotte dalla norma in questione sono già previste dall'intesa Stato-regioni del 18 settembre 2008 per le stesse mansioni elencate nell'allegato 1 dell'intesa Stato-regioni del 30 ottobre 2007;

con riferimento all'articolo 20, recante proroga dello stato di emergenza relativo agli eventi meteorologici verificatisi in Toscana nel 2023, viene rappresentato che per l'emergenza di cui trattasi sono stati stanziati complessivamente 253,6 milioni di euro con i quali è possibile provvedere alla proroga dello stato di emergenza di rilievo nazionale, in maniera da consentire che le risorse già stanziate vengano impiegate per gli interventi prioritari programmati.

Inoltre, in considerazione degli ulteriori finanziamenti stanziati sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea, con decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, su fondi regionali ex OCDPC (Ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile) per un totale di 145.811.826, viene confermato che la proroga può avvenire senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostantivo.

su emendamenti approvati

9 dicembre 2025

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati nelle sedute 358 e 359, relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostantivo.

su ulteriori emendamenti approvati

10 dicembre 2025

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati nella seduta 360, relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge**.

2. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « l'INAIL » sono sostituite dalle seguenti: « l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) »;

al comma 3, le parole: « presente provvedimento » sono sostituite dalle seguenti: « presente decreto »;

al comma 4, al primo periodo, le parole: « del bonus » sono sostituite dalle seguenti: « del beneficio » e, al secondo periodo, le parole: « del bonus » sono sostituite dalle seguenti: « dal beneficio »;

al comma 5, dopo le parole: « presente articolo » il segno di interpunkzione « , » è soppresso e le parole: « bilancio dell'Istituto » sono sostituite dalle seguenti: « bilancio dell'INAIL ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-bis. – (Termine massimo per l'erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) – 1. In considerazione del basso livello di rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio, negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande come definiti dall'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e nelle imprese turistico-ricettive, la formazione e l'eventuale addestramento specifico di cui all'articolo 37, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si concludono entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro ».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera a), dopo le parole: « luoghi di lavoro » il segno di interpunkzione « , » è soppresso;

al comma 2, le parole: « Istituto destinate » sono sostituite dalle seguenti: « Istituto e destinate », le parole: « è riservata alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritte alla Rete del lavoro

agricolo di qualità istituita dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014 nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, e che hanno adottato misure di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro » *sono sostituite dalle seguenti*: « è riservata, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità istituita dall'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge n. 91 del 2014 e che hanno adottato misure di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro »;

al comma 3, dopo le parole: « su proposta dell'INAIL » *sono inserite le seguenti*: « , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano » *e dopo le parole*: « presente decreto » *il segno di interpunkzione* « , » è soppresso.

All'articolo 3:

al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: « , da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, » *sono inserite le seguenti*: « , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e » *e le parole*: « entro sessanta » *sono sostituite dalle seguenti*: « da adottare entro sessanta », *al secondo periodo, le parole*: « piattaforma SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa), di cui all'articolo » *sono sostituite dalle seguenti*: « piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), ai sensi dell'articolo », *al terzo periodo, le parole*: « salvo le » *sono sostituite dalle seguenti*: « fatte salve le » *e dopo le parole*: « comma 3 » *sono aggiunte le seguenti*: « del presente articolo » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo*: « L'articolo 55, comma 5, lettera i), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 si applica anche con riferimento agli ulteriori ambiti individuati dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al primo periodo del presente comma »;

al comma 3, dopo le parole: « Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, » *sono inserite le seguenti*: « sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, » *e le parole*: « nei cantieri, » *sono sostituite dalle seguenti*: « nei cantieri e »;

al comma 4:

alla lettera a):

al numero 1), capoverso 7-bis, le parole: « numero 21 » *sono sostituite dalle seguenti*: « numeri 21 e 24 » *e le parole*: « all'atto della notificazione del verbale » *sono sostituite dalle seguenti*: « a seguito della notificazione del verbale »;

al numero 2), le parole: « , è inserito il seguente » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono inseriti i seguenti » *e le parole:* « , tenendo conto » *sono sostituite dalle seguenti:* « . Tali provvedimenti sono assunti previa valutazione »;

dopo il numero 2) è inserito il seguente:

« 2-bis) al comma 9, dopo le parole: “I provvedimenti definitivi di cui al comma 6” sono inserite le seguenti: “e le risultanze dei verbali notificati di cui al comma 7-bis” »;

alla lettera c), alla parola: « specificando » *è premesso il seguente segno di interpunkzione:* « , »;

al comma 6, dopo le parole: « Ministro del lavoro e delle politiche sociali, » *sono inserite le seguenti:* « sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e » *e le parole:* « si individuano » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono individuati »;

alla rubrica, le parole: « subappalto di badge » *sono sostituite dalle seguenti:* « subappalto, di badge ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « nell'area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, famiglia professionale ispettore di vigilanza ordinaria e di vigilanza tecnica salute e sicurezza » *sono sostituite dalle seguenti:* « nell'area dei funzionari, famiglie professionali di ispettore di vigilanza ordinaria e di ispettore di vigilanza tecnica, salute e sicurezza, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Funzioni centrali »;

al comma 4, le parole: « per il 2026 » *sono sostituite dalle seguenti:* « per l'anno 2026 » *e dopo le parole:* « dall'anno 2027 » *è inserito il seguente segno di interpunkzione:* « , »;

al comma 5:

all'alinea, le parole: « ed efficientare » *sono sostituite dalle seguenti:* « e rendere più efficiente »;

alla lettera a), le parole da: « come modificato » *fino a:* « n. 69, » *sono sopprese, le parole:* « dalle parole », *ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:* « dalle seguenti: » *e le parole:* « degli Assistenti, e » *sono sostituite dalle seguenti:* « degli assistenti e »;

alla lettera b), le parole: « dalle parole » *sono sostituite dalle seguenti:* « dalle seguenti: »;

al comma 6, le parole: « per il 2025 » *sono sostituite dalle seguenti:* « per l'anno 2025 », *le parole:* « dal 2026 » *sono sostituite dalle seguenti:*

« dall’anno 2026, » *e le parole*: « Area Assistenti » sono sostituite dalle seguenti: « Area degli assistenti »;

al comma 8, lettere a) e b), le parole: « del ruolo », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « nel ruolo »;

al comma 11, le parole: « politiche sociali. » sono sostituite dalle seguenti: « politiche sociali. ».

All’articolo 5:

al comma 1:

alla lettera a) sono premesse le seguenti:

« 0a) all’articolo 3, comma 2, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche in deroga all’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, previo parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, di cui all’articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché delle Commissioni parlamentari competenti per materia e sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono indicate le modalità di applicazione del presente decreto nei riguardi dell’Agenzia medesima, tenuto conto delle relative competenze attribuite in materia di sicurezza nazionale nello spazio cibernetico”;

Ob) all’articolo 5:

1) al comma 1, dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

“*b-bis*) il Direttore centrale della competente Direzione centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Ai componenti del Comitato e ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 2 non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spesa o altro emolumento comunque denominato” »;

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) all’articolo 6:

1) al comma 1, dopo la lettera *f*) è inserita la seguente:

“*f-bis*) un rappresentante dell’Ispettorato nazionale del lavoro”;

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I componenti di cui al comma 1, lettere *l*) e *m*), partecipano alla Commissione senza diritto di voto”;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Ai componenti della Commissione e ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 2 non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spesa o altro emolumento comunque denominato” »;

alla lettera b):

al numero 1), capoverso 4-bis, al primo periodo, dopo le parole: « 18, comma 1, » sono inserite le seguenti: « lettera a), », *dopo le parole:* « legge 17 maggio 1999, n. 144, » sono inserite le seguenti: « e da ripartire sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, », *dopo le parole:* « comma 1, lettera c), » sono inserite le seguenti: « del presente articolo, » *e le parole:* « di alta formazione » sono sostituite dalle seguenti: « dell’alta formazione » *e, al secondo periodo, le parole:* « 35.000.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 35.000.000 di euro » *e dopo le parole:* « 18, comma 1, » sono inserite le seguenti: « lettera a), »;

al numero 2), capoverso 5-quater, le parole: « alle micro, piccole » sono sostituite dalle seguenti: « alle microimprese e alle piccole »;

al numero 3), capoverso 6-bis, le parole: « della salute e sicurezza » sono sostituite dalle seguenti: « della salute e della sicurezza »;

dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) all’articolo 12, comma 2, dopo le parole: “due rappresentanti del Ministero della salute, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico,” sono inserite le seguenti: “da un rappresentante dell’Ispettorato nazionale del lavoro” »;

alla lettera d), numero 2), capoverso 14, le parole: « di cui all’articolo 15 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all’articolo 14 » *e le parole:* « piattaforma Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui al » sono sostituite dalle seguenti: « piattaforma del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all’articolo 5 del »;

alla lettera e), capoverso 4-bis, al primo periodo, dopo le parole: « province autonome » sono inserite le seguenti: « di Trento e di Bolzano » *e al secondo periodo sono premesse le seguenti parole:* « In caso di mancato raggiungimento dell’accordo, »;

alla lettera f), numero 2), capoverso 8-bis:

all’alinea, le parole: « , all’Ispettorato nazionale del lavoro e all’INAIL » sono sostituite dalle seguenti: « e all’Ispettorato nazionale del lavoro »;

alla lettera d), le parole: « a cui è stata erogata » sono sostituite dalle seguenti: « per le quali sono stati effettuati »;

alla lettera g), capoverso a), le parole: « dei rischi; » sono sostituite dalle seguenti: « dei rischi” ; »;

la lettera h) è sostituita dalla seguente:

« h) all’articolo 113, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Le scale verticali permanenti di altezza superiore a 5 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso, devono essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto di cui all’articolo 115 o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Nel caso di adozione della gabbia di sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di 60 centimetri” »;

alla lettera i), capoverso Art. 115, alinea, le parole: « in via prioritaria, sono » sono sostituite dalle seguenti: « in via prioritaria sono »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Per le scale verticali permanenti installate entro il 31 ottobre 2025, le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 113 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, nel testo risultante dalla modifica di cui al comma 1, lettera h), del presente articolo, acquistano efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2026 ».

All’articolo 7:

al comma 1, le parole: « o altro domicilio » sono sostituite dalle seguenti: « o da altro domicilio » e le parole: « o domicilio » sono sostituite dalle seguenti: « o al domicilio ».

All’articolo 8:

al comma 1, le parole: « successivo comma 6 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 6 », le parole: « delle università e dell’alta formazione » sono sostituite dalle seguenti: « delle università, delle istituzioni dell’alta formazione » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale borsa di studio è esente da ogni imposizione fiscale »;

al comma 2:

all’alinea, le parole: « comma precedente » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 »;

alla lettera c), le parole: « dell’università e degli istituti di alta formazione » sono sostituite dalle seguenti: « dell’università, delle istituzioni dell’alta formazione »;

al comma 3, le parole: « comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « primo comma »;

al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) le scuole, gli istituti, le università e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, comunque denominati, operanti all'estero, che svolgano attività di istruzione e formazione e che rilascino titoli validi nel territorio italiano »;

al comma 6, le parole: « 26 milioni annui » sono sostituite dalle seguenti: « 26 milioni di euro annui »;

al comma 7, le parole: « precedente comma 6 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 6 ».

All'articolo 9:

al comma 2, le parole: « e in euro » sono sostituite dalle seguenti: « ed euro ».

All'articolo 10:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « la norma » sono sostituite dalle seguenti: « alla norma »;

alla lettera b), capoverso 5-ter, le parole: « di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al presente decreto » e le parole: « da parte di UNI » sono sostituite dalle seguenti: « da parte dell'UNI ».

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: « curativa, riabilitativa » sono sostituite dalle seguenti: « curativa e riabilitativa »;

alla rubrica, le parole: « personale medico » sono sostituite dalle seguenti: « personale sanitario ».

All'articolo 13:

al comma 1, capoverso 2-bis, le parole: « bilancio dell'Istituto » sono sostituite dalle seguenti: « bilancio dell'Ispettorato » e dopo le parole: « l'Ispettorato » è inserita la seguente: « medesimo »;

al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: « iscritto » è inserito il seguente segno di interpunkzione: « , » e dopo la parola: « programma » sono inserite le seguenti: « “Fondi di riserva e speciali” della missione »;

al comma 3:

all'alinea, le parole: « dall'art. 1, comma 1, L. » sono sostituite dalle seguenti: « dalla legge »;

alla lettera a), le parole: « dalle parole » sono sostituite dalle seguenti: « dalle seguenti: »;

alla lettera b), le parole: « dopo il punto è aggiunto il seguente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi » e le parole: « dell'incarico. » sono sostituite dalle seguenti: « dell'incarico ». »;

al comma 4, le parole: « di cui al comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal comma 3 del presente articolo, ».

All'articolo 14:

al comma 1, le parole: « della salute e sicurezza » sono sostituite dalle seguenti: « della salute e della sicurezza »;

al comma 2, le parole: « n. 208 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 608 » e le parole: « tramite il sistema SIISL » sono sostituite dalle seguenti: « tramite il SIISL »;

al comma 4, le parole: « Le Agenzie per il Lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « Le agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, »;

al comma 5, le parole: « dalla entrata in vigore del presente provvedimento » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto »;

al comma 6, al primo periodo, le parole: « del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto » e le parole: « sul Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) » sono sostituite dalle seguenti: « nel SIISL » e, al secondo periodo, le parole: « dalla entrata in vigore del presente provvedimento » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto » e le parole: « della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « del presente comma »;

al comma 7, le parole: « Al comma 6, dell'articolo 19, » sono sostituite dalle seguenti: « Al comma 6 dell'articolo 19 » e le parole: « , Ministro del lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « , dal Ministro del lavoro ».

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

«Art. 14-bis. – (*Disposizioni per il rafforzamento delle politiche attive e della sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori più fragili*) – 1. All'articolo 12-bis della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: “10 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “60 per cento”;

b) al comma 3, lettera d), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il soggetto destinatario, al fine di realizzare la commessa di lavoro di cui alla lettera c), può porre, in via temporanea, uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a condizione che il distacco sia esplicitato nella convenzione. Qualora il distacco di personale avvenga secondo la previsione di una convenzione ai sensi del presente articolo, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della convenzione medesima”;

*c) al comma 4, alinea, dopo le parole: “24 marzo 2006, n. 155;” sono inserite le seguenti: “gli enti del Terzo settore, non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; le società *benefit* di cui all'articolo 1, comma 376, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;”.*

2. All'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,” sono soppresse;

*b) al comma 1, dopo le parole: “3 luglio 2017, n. 112” sono inserite le seguenti: “, nonché con gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e con le società *benefit* di cui all'articolo 1, comma 376, della legge 28 dicembre 2015, n. 208” e le parole: “alle cooperative sociali e imprese sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti” sono sostituite dalle seguenti: “alle cooperative sociali, alle imprese sociali, alle società *benefit* e agli enti del Terzo settore non commerciali medesimi da parte delle imprese associate o aderenti”;*

*c) al comma 2, lettera b), le parole: “in cooperativa e nell'impresa sociale” sono sostituite dalle seguenti: “nella cooperativa, nell'impresa sociale, nella società *benefit* e nell'ente del Terzo settore non commerciale”;*

*d) al comma 2, lettera c), le parole: “in cooperativa e nell'impresa sociale” sono sostituite dalle seguenti: “nella cooperativa, nell'impresa sociale, nella società *benefit* e nell'ente del Terzo settore non commerciale”;*

*e) al comma 2, lettera d), le parole: “dalle cooperative e dalle imprese sociali” sono sostituite dalle seguenti: “dalle cooperative, dalle imprese sociali, dalle società *benefit* e dagli enti del Terzo settore non commerciali”;*

*f) al comma 3, primo periodo, le parole: “nelle cooperative sociali e nelle imprese sociali” sono sostituite dalle seguenti: “nella cooperativa, nell’impresa sociale, nella società *benefit* e nell’ente del Terzo settore non commerciale”;*

*g) al comma 3, quarto periodo, le parole: “in cooperativa sociale e nell’impresa sociale” sono sostituite dalle seguenti: “nella cooperativa, nell’impresa sociale, nella società *benefit* e nell’ente del Terzo settore non commerciale” ».*

All’articolo 15:

al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le linee guida di cui al primo periodo sono adottate tenendo conto delle procedure per la gestione degli incidenti e la segnalazione dei mancati infortuni già elaborate dall’INAIL, anche in collaborazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con i relativi organismi paritetici. Le predette procedure restano ferme fino al loro eventuale aggiornamento o integrazione in coerenza con le medesime linee guida, anche al fine di evitare duplicazioni di adempimenti e di valorizzare i percorsi organizzativi già attuati »;

al comma 2, la parola: « finanziare » è sostituita dalla seguente: « finanziarie ».

All’articolo 16:

al comma 1:

al capoverso 6-bis, le parole: « servizi di prevenzione e sicurezza » sono sostituite dalle seguenti: « servizi per la prevenzione e la sicurezza », le parole: « tipologie di lavoro flessibili, di risorse » sono sostituite dalle seguenti: « tipologie di lavoro flessibile e di risorse », le parole: « della salute e sicurezza » sono sostituite dalle seguenti: « della salute e della sicurezza », dopo le parole: « primo periodo » sono inserite le seguenti: « del presente comma » e dopo le parole: « del comparto e della dirigenza » sono inserite le seguenti: « dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro »;

al capoverso 6-ter, dopo le parole: « dovessero residuare » il segno di interpunkzione « , » è soppresso;

alla rubrica, le parole: « territoriali del Servizio sanitario nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « delle aziende sanitarie locali ».

All'articolo 17:

al comma 1:

alla lettera a), alle parole: « che devono » è premesso il seguente segno di interpunkzione: « , »;

alla lettera b), capoverso a-bis), le parole: « Ministero della salute; » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero della salute »;

alla lettera d), al numero 1), capoverso e-quater), le parole: « sotto effetto » sono sostituite dalle seguenti: « sotto l'effetto » e la parola: « alcool » è sostituita dalla seguente: « alcol » e, al numero 2), le parole: « e-bis), e-ter) ed e-quater » sono sostituite dalle seguenti: « e-ter) ed e-quater »;

alla lettera e), all'alinea, le parole: « All'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 51 » e, al capoverso 3-quater, dopo la parola: « bilateralità » il segno di interpunkzione « , » è soppresso.

All'articolo 18:

al comma 1:

alla lettera b), al numero 1), le parole: « Corpo nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « Corpo Nazionale » e, al numero 2), le parole: « Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari » sono sostituite dalle seguenti: « Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e i volontari »;

alla lettera c), capoverso Art. 3-bis:

al comma 1:

alla lettera a), dopo le parole: « gli altri enti del Terzo settore » sono inserite le seguenti: « , ivi compresi i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile, » e la parola: « iscritte » è sostituita dalla seguente: « iscritti »;

alla lettera b), le parole: « attività operative, » sono sostituite dalle seguenti: « attività operative nonché »;

al comma 2, lettera b), sostituire le parole: « commi 3, 4 e 5 » con le seguenti: « commi 3 e 4 »;

al comma 3, le parole: « aderente nell'ambito » sono sostituite dalle seguenti: « aderente, nell'ambito », le parole: « competenti, e » sono sostituite dalle seguenti: « competenti e », dopo le parole: « riceva formazione, informazione e addestramento, » sono inserite le seguenti:

« nel rispetto di *standard* minimi di sicurezza definiti a livello nazionale con direttiva ai sensi dell’articolo 15 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, » *e le parole*: « codice di materia » *sono sostituite dalle seguenti*: « codice in materia »;

al comma 12, le parole: « comportare, l’omissione » *sono sostituite dalle seguenti*: « comportare l’omissione »;

al comma 13, le parole: « su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, » *sono sostituite dalle seguenti*: « adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, formulata previo parere della Conferenza unificata, » *e le parole*: « della salute e sicurezza » *sono sostituite dalle seguenti*: « della salute e della sicurezza »;

dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

« 13-bis. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 3-bis, ultimo periodo, in relazione agli obblighi di cui al presente articolo, gli articoli 55, 56 e 59 del presente decreto non si applicano ai rappresentanti legali e ai volontari, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e i volontari dei vigili del fuoco. I rappresentanti legali e i volontari, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, nello svolgimento delle attività di cui all’articolo 2 del citato codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, non possono essere equiparati al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, anche ai fini di cui agli articoli 18 e 19 del presente decreto.

13-ter. Il rappresentante legale delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), per la violazione degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell’interdizione dall’esercizio delle attività di protezione civile da sei mesi a due anni.

13-quater. Nei casi previsti dal comma 13-ter, se la violazione è commessa dal rappresentante legale dell’organizzazione di volontariato di protezione civile che sia anche sindaco di un comune, si applica esclusivamente la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 1.000.

13-quinquies. Il volontario, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), per la violazione degli obblighi di cui ai commi 2, lettera a), 3 e 4 è punito con la sanzione dell’interdizione dall’esercizio delle attività di protezione civile da uno a sei mesi.

13-sexies. All’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies si provvede ai sensi di quanto previsto dal presente decreto. Le amministrazioni

interessate provvedono alle attività di cui al primo periodo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente »;

al comma 2, le parole: « al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « all’articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotto dal comma 1 del presente articolo, ».

All’articolo 19:

al comma 1, lettera b), capoverso 701-bis, le parole: « allegato 1 al presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « allegato G-bis alla presente legge »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo l’allegato G è inserito l’allegato G-bis, di cui all’allegato 1 al presente decreto ».

All’articolo 20:

alla rubrica, dopo la parola: « Prato » è inserita la seguente: « e » e le parole: « condizioni meteorologiche verificatisi » sono sostituite dalle seguenti: « condizioni meteorologiche verificatesi ».

Dopo l’articolo 20 è inserito il seguente:

« Art. 20-bis. – (Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».

All’allegato I

le parole: « (articolo 19, comma 1, lettera b) » sono sostituite dalle seguenti:

« (articolo 19, comma 1-bis)

“Allegato G-bis

(articolo 1, comma 701-bis) »;

dopo la tabella sono aggiunti i seguenti segni di interruzione:
« ”. ».

*Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 254 del 31 ottobre 2025.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Misure urgenti per la tutela della salute e
della sicurezza sui luoghi di lavoro e in
materia di protezione civile.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri » e, in particolare, l'articolo 15;

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 248, recante « Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all'infarto sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell'assegno di incollocabilità di cui all'articolo 180 del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 »;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) »;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante « Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla pro-

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

tezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE »;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante « Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro »;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante « Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea »;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante « Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 »;

Vista la legge 20 maggio 2016, n. 76, recante « Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze »;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 »;

Visto il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante « Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro »;

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante « Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) »;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante « Codice della protezione civile »;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 con cui è stato dichiarato per dodici mesi lo stato di emergenza per gli eventi e per il territorio delle Province di Livorno, Pisa, Prato, Pistoia e Firenze;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2023 con cui gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 3 novembre 2023 sono stati estesi al territorio delle Province di Massa-Carrara e di Lucca;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2024 con cui lo stato di emergenza dichiarato con le precedenti delibere del 3 novembre 2023 e del 5 dicembre 2023 è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la proroga, fino al 31 dicembre 2025, dello stato di emergenza dichiarato con le precedenti delibere del 3 novembre 2023 e del 5 dicembre 2023, al fine di consentire, per un breve periodo, l’attuazione degli interventi di protezione civile con tutte le deroghe e le semplificazioni del quadro normativo che la condizione di stato di emergenza consente;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare l’azione di Governo in

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con i Ministri della salute, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'economia e delle finanze e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(*Autorizzazione per la revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in agricoltura da parte dell'INAIL*)

1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2026, è autorizzato a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in *bonus* per andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria.

2. L'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2026, è autorizzato a effettuare la revisione dei contributi in agricoltura, ai sensi del titolo II del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repub-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Articolo 1.

(*Autorizzazione per la revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in agricoltura da parte dell'INAIL*)

1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'**Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)**, a decorrere dal 1° gennaio 2026, è autorizzato a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in *bonus* per andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

blica 30 giugno 1965, n. 1124, nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede, su proposta dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

4. Sono escluse dal riconoscimento del *bonus* di cui al comma 1 le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Nelle more della realizzazione di sistemi informativi di cooperazione applicativa dei dati, l'autorità giudiziaria comunica tempestivamente, anche con modalità informatiche, le sentenze definitive di condanna all'INAIL ai fini dell'esclusione del *bonus*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, sono definite le modalità di attuazione del presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'Istituto.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

3. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede, su proposta dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente **decreto**.

4. Sono escluse dal riconoscimento del **beneficio** di cui al comma 1 le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Nelle more della realizzazione di sistemi informativi di cooperazione applicativa dei dati, l'autorità giudiziaria comunica tempestivamente, anche con modalità informatiche, le sentenze definitive di condanna all'INAIL ai fini dell'esclusione **dal beneficio**. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, sono definite le modalità di attuazione del presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'**INAIL**.

Articolo 1-bis.

(Termino massimo per l'erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)

1. In considerazione del basso livello di rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio, negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande come definiti dall'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e nelle imprese turisticoricettive, la formazione e l'eventuale addestramento specifico di cui all'articolo 37, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si concludono entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro.

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: « per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale » sono inserite le seguenti: « e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, »;

b) alla lettera b), primo periodo, dopo le parole: « pagamento delle imposte e delle tasse » sono aggiunte le seguenti: « nonché di contravvenzioni e sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ».

2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, una quota parte delle risorse programmate dall'I-

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità)

1. *Identico:*

a) alla lettera a), dopo le parole: « per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale » sono inserite le seguenti: « e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro »;

b) *identica.*

2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, una quota parte delle risorse programmate dall'I-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

NAIL mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'Istituto destinate al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è riservata alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità istituita dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014 nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, e che hanno adottato misure di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su proposta dell'INAIL e sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 2.

Articolo 3.

(*Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto di badge di cantiere e di patente a crediti*)

1. All'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'orientare la propria attività di vigilanza per il rilascio dell'attestato di cui al primo

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

NAIL mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'Istituto e destinate al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è riservata, **nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato**, alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità istituita dall'articolo 6, comma 1, del **citato** decreto-legge n. 91 del 2014 e che hanno adottato misure di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su proposta dell'INAIL, **sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano** e sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 2.

Articolo 3.

(*Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto, di badge di cantiere e di patente a crediti*)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

periodo, dispone in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato. ».

2. Al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori, le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera *u*), e dall'articolo 26, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dall'articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, dotata di un codice univoco anticontraffazione. La tessera, utilizzata come *badge* recante gli elementi identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa), di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Per i lavoratori assunti sulla base delle offerte di lavoro pubblicate mediante la piattaforma SIISL, la tessera, in modalità digitale, è prodotta in automatico ed è precompilata, salvo le integrazioni inserite dal datore di lavoro, secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 3.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

2. Al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori, le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, **sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano** e sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, **da adottare** entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera *u*), e dall'articolo 26, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dall'articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, dotata di un codice univoco anticontraffazione. La tessera, utilizzata come *badge* recante gli elementi identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma **del** Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (**SIISL**), **ai sensi dell'**articolo 5, comma 3, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Per i lavoratori assunti sulla base delle offerte di lavoro pubblicate mediante la piattaforma SIISL, la tessera, in modalità digitale, è prodotta in automatico ed è precompilata, **fatte salve** le integrazioni inserite dal datore di lavoro, secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 3 **del presente articolo**. **L'articolo 55, comma 5, let-**

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, sono individuate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 2, anche con riferimento a specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri, di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l'impiego di tecnologie, e ai tipi di informazioni trattate.

4. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 27:

1) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Per le fattispecie di violazioni di cui all'allegato I-bis, numero 21, la decurtazione dei crediti avviene all'atto della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza. A tal fine, l'Ispettorato nazionale del lavoro utilizza, altresì, le informazioni contenute nel Portale nazionale del sommerso (PNS)

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

ter*a*), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 si applica anche con riferimento agli ulteriori ambiti individuati dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al primo periodo del presente comma.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, **sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, sono individuate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 2, anche con riferimento a specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri e di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l'impiego di tecnologie, e ai tipi di informazioni trattate.

4. *Identico*:

a) *identico*:

1) *identico*:

« 7-bis. Per le fattispecie di violazioni di cui all'allegato I-bis, **numeri 21 e 24**, la decurtazione dei crediti avviene **a seguito** della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza. A tal fine, l'Ispettorato nazionale del lavoro utilizza, altresì, le informazioni contenute nel Portale nazionale del som-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. »;

2) al comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Le competenti procure della Repubblica trasmettono, salvo quanto previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale, tempestivamente all'Ispettorato nazionale del lavoro le informazioni necessarie alla adozione dei provvedimenti di cui al presente comma, tenendo conto degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contenuti nei verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni. »;

3) al comma 11, le parole: « euro 6.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 12.000 »;

b) all'allegato I-bis:

1) il numero 21 è sostituito dal seguente:

21	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, per ciascun lavoratore:	5
----	---	---

2) i numeri 22 e 23 sono soppressi;

3) al numero 24, le parole: « in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23 » sono sostituite dalle seguenti: « in ag-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

merso (PNS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. »;

2) al comma 8, dopo il primo periodo **sono inseriti i seguenti**: « Le competenti procure della Repubblica trasmettono, salvo quanto previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale, tempestivamente all'Ispettorato nazionale del lavoro le informazioni necessarie alla adozione dei provvedimenti di cui al presente comma. **Tali provvedimenti sono assunti previa valutazione** degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contenuti nei verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni. »;

2-bis) al comma 9, dopo le parole: « **I provvedimenti definitivi di cui al comma 6** » sono inserite le seguenti: « e le **risultanze dei verbali notificati di cui al comma 7-bis** »;

3) *identico*;

b) *identica*;

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

giunta, per ciascun lavoratore, alla condotta di cui al numero 21 »;

c) all'allegato XII, al numero 12 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « specificando quelle che operano in regime di subappalto ».

5. Le decurtazioni alla patente a crediti derivanti dalle modifiche di cui al comma 4, lettera b), sono effettuate in relazione agli illeciti commessi a far data dal 1° gennaio 2026. In relazione agli illeciti commessi prima della predetta data continuano ad applicarsi le decurtazioni disciplinate dalla vigente formulazione del numero 21, nonché dai numeri 22 e 23 dell'allegato I-bis al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, da adottare ai sensi dell'articolo 27, comma 14, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si individuano gli ambiti di attività a rischio più elevato secondo la relativa classificazione adottata dall'INAIL, con prioritario riferimento alle attività in cui è elevata l'incidenza delle lavorazioni in appalto e subappalto.

7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

c) all'allegato XII, al numero 12 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, specificando quelle che operano in regime di subappalto ».

5. *Identico.*

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, **sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano** e sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, da adottare ai sensi dell'articolo 27, comma 14, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, **sono individuati** gli ambiti di attività a rischio più elevato secondo la relativa classificazione adottata dall'INAIL, con prioritario riferimento alle attività in cui è elevata l'incidenza delle lavorazioni in appalto e subappalto.

7. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 4.

(Potenziamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro)

1. L’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per gli anni 2026, 2027 e 2028, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità, 300 unità di personale da inquadrare nell’area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, famiglia professionale ispettore di vigilanza ordinaria e di vigilanza tecnica salute e sicurezza.

2. Ai fini del comma 1, l’Ispettorato nazionale del lavoro è, altresì, autorizzato, per gli anni 2026, 2027 e 2028, a bandire procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, su base regionale, anche svolte mediante l’uso di tecnologie digitali, con facoltà di avvalersi della Commissione di cui all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l’amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previo interpello e assenso degli interessati. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli valutabili, il bando può prevedere specifici titoli di studio per la partecipazione ai concorsi.

3. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 7.526.420 per l’anno 2026 e di euro

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Articolo 4.

(Potenziamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro)

1. L’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per gli anni 2026, 2027 e 2028, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità, 300 unità di personale da inquadrare nell’area **dei funzionari, famiglie professionali di ispettore di vigilanza ordinaria e di ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Funzioni centrali.**

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

15.052.839 annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di personale, di euro 350.000 per l'anno 2026 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e di euro 1.470.000 per l'anno 2026 e di euro 1.860.000 annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 9.346.420 per il 2026 ed euro 16.912.839 annui a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. Al fine di potenziare ed efficientare la capacità amministrativa dell'Ispettorato nazionale del lavoro in funzione delle nuove competenze ad esso attribuite sono adottate le disposizioni di cui al presente comma:

a) all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, come modificato dall'articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole « non superiore a 7.812 unità » sono sostituite dalle parole « non superiore a 7.776 unità », le parole « un numero massimo di otto posizioni dirigenziali di livello generale » sono sostituite dalle parole « un numero massimo di dieci posizioni dirigenziali di livello generale » e le parole « novantaquattro posizioni dirigenziali di livello non generale » sono sostituite dalle parole « cento posizioni dirigenziali di livello non

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 9.346.420 per l'anno 2026 ed euro 16.912.839 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. Al fine di potenziare e rendere più efficiente la capacità amministrativa dell'Ispettorato nazionale del lavoro in funzione delle nuove competenze ad esso attribuite sono adottate le disposizioni di cui al presente comma:

a) all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, le parole « non superiore a 7.812 unità » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a 7.776 unità », le parole « un numero massimo di otto posizioni dirigenziali di livello generale » sono sostituite dalle seguenti: « un numero massimo di dieci posizioni dirigenziali di livello generale » e le parole « novantaquattro posizioni dirigenziali di livello non generale » sono sostituite dalle seguenti: « cento posizioni dirigenziali di livello non generale ». Al reclutamento delle unità di personale dirigenziale di livello non generale si provvede mediante corso-con-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

generale ». Al reclutamento delle unità di personale dirigenziale di livello non generale si provvede mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. Alla riorganizzazione delle strutture dell'Ispettorato nazionale del lavoro si provvede entro il 31 dicembre 2025. Al fine di garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni di cui alla presente lettera, l'Ispettorato provvede alla riduzione di un numero dei posti vacanti della dotazione organica dell'Area degli Assistenti, e delle relative facoltà assunzionali equivalenti sul piano finanziario agli oneri derivanti dall'attuazione delle medesime disposizioni;

b) all'articolo 31, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 le parole « nel limite di 20 milioni di euro annui » sono sostituite dalle parole « nel limite di 30 milioni di euro annui ».

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari ad euro 149.327 per il 2025 e ad euro 1.791.919 a decorrere dal 2026 si provvede mediante riduzione della dotazione organica dell'Area Assistenti e delle facoltà assunzionali disponibili al 31 dicembre 2024 per un importo almeno corrispondente al relativo onere.

7. Al fine di rafforzare le attività di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « 710 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 810 unità »;

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

corso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. Alla riorganizzazione delle strutture dell'Ispettorato nazionale del lavoro si provvede entro il 31 dicembre 2025. Al fine di garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni di cui alla presente lettera, l'Ispettorato provvede alla riduzione di un numero dei posti vacanti della dotazione organica dell'Area degli **assistanti** e delle relative facoltà assunzionali equivalenti sul piano finanziario agli oneri derivanti dall'attuazione delle medesime disposizioni;

b) all'articolo 31, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 le parole « nel limite di 20 milioni di euro annui » sono sostituite dalle **seguenti**: « nel limite di 30 milioni di euro annui ».

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari ad euro 149.327 per **l'anno** 2025 e ad euro 1.791.919 a decorrere **dall'anno** 2026, si provvede mediante riduzione della dotazione organica dell'Area **degli assistenti** e delle facoltà assunzionali disponibili al 31 dicembre 2024 per un importo almeno corrispondente al relativo onere.

7. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

b) dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

« *a-bis*) colonnelli: 1; »;

c) dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

« *b-bis*) capitani/tenenti: 8; »;

d) alla lettera *d)*, la cifra: « 271 » è sostituita dalla seguente: « 315 »;

e) alla lettera *f)*, la cifra: « 254 » è sostituita dalla seguente: « 301 ».

8. Al fine di ripianare i livelli di forza organica derivanti dall'applicazione del comma 7, l'Arma dei Carabinieri è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali:

a) cinque unità nel ruolo ufficiali, ventidue unità del ruolo ispettori e ventiquattro unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2026;

b) quattro unità nel ruolo ufficiali, ventidue unità del ruolo ispettori e ventitré unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2027.

9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 è autorizzata la spesa di euro 405.682 per l'anno 2026, di euro 2.575.854 per l'anno 2027, di euro 4.741.028 per l'anno 2028, di euro 5.424.288 per l'anno 2029, di euro 5.708.906 per l'anno 2030, di euro 5.804.991 per l'anno 2031, di euro 5.924.667 per l'anno 2032, di euro 5.977.082 per l'anno 2033, di euro 5.979.266 per l'anno 2034, di euro 5.980.514 per l'anno 2035, di euro 6.024.050 per l'anno 2036 e di euro 6.153.807 annui a decorrere dall'anno 2037.

10. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 7 e 8 è

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

8. *Identico:*

a) cinque unità nel ruolo ufficiali, ventidue unità **nel** ruolo ispettori e ventiquattro unità **nel** ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2026;

b) quattro unità nel ruolo ufficiali, ventidue unità **nel** ruolo ispettori e ventitré unità **nel** ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2027.

9. *Identico.*

10. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

autorizzata la spesa di euro 90.100 per l'anno 2026, di euro 143.967 per l'anno 2027, di euro 109.783 per l'anno 2028, di euro 88.200 per l'anno 2029 e di euro 70.000 annui a decorrere dall'anno 2030.

11. Agli oneri derivanti dai commi 9 e 10, pari a euro 495.782 per l'anno 2026, euro 2.719.821 per l'anno 2027, euro 4.850.811 per l'anno 2028, euro 5.512.488 per l'anno 2029, euro 5.778.906 per l'anno 2030, euro 5.874.991 per l'anno 2031, euro 5.994.667 per l'anno 2032, euro 6.047.082 per l'anno 2033, euro 6.049.266 per l'anno 2034, euro 6.050.514 per l'anno 2035, euro 6.094.050 per l'anno 2036 ed euro 6.223.807 annui a decorrere dall'anno 2037, si provvede mediante riduzione, per euro 495.782 per l'anno 2026 e euro 6.223.807 annui a decorrere dall'anno 2027, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. »

Articolo 5.

(*Interventi in materia di prevenzione e di formazione*)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

11. Agli oneri derivanti dai commi 9 e 10, pari a euro 495.782 per l'anno 2026, euro 2.719.821 per l'anno 2027, euro 4.850.811 per l'anno 2028, euro 5.512.488 per l'anno 2029, euro 5.778.906 per l'anno 2030, euro 5.874.991 per l'anno 2031, euro 5.994.667 per l'anno 2032, euro 6.047.082 per l'anno 2033, euro 6.049.266 per l'anno 2034, euro 6.050.514 per l'anno 2035, euro 6.094.050 per l'anno 2036 ed euro 6.223.807 annui a decorrere dall'anno 2037, si provvede mediante riduzione, per euro 495.782 per l'anno 2026 e euro 6.223.807 annui a decorrere dall'anno 2027, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 5.

(*Interventi in materia di prevenzione e di formazione*)

1. *Identico:*

0a) all'articolo 3, comma 2, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Agenzia per la cybersicu-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

rezza nazionale, anche in deroga all’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, previo parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, di cui all’articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché delle Commissioni parlamentari competenti per materia e sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono indicate le modalità di applicazione del presente decreto nei riguardi dell’Agenzia medesima, tenuto conto delle relative competenze attribuite in materia di sicurezza nazionale nello spazio cibernetico »;

0b) all’articolo 5:

1) al comma 1, dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

« *b-bis*) il Direttore centrale della competente Direzione centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro »;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Ai componenti del Comitato e ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 2 non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spesa o altro emolumento comunque denominato »;

*a) all’articolo 6, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I componenti di cui al comma 1, lettere *l*) ed *m*), parteci-*

a) all’articolo 6:

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

pano alla Commissione senza diritto di voto. »;

b) all'articolo 11:

1) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. A decorrere dall'anno 2026, l'I-NAIL, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'ente, previo accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasferisce annualmente al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un importo non inferiore a 35.000.000 di euro, integrativo delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, destinato al finanziamento di interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, anche attraverso la valorizzazione di supporti digitali quali la realtà simulata e aumentata

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

1) al comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

« f-bis) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro »;

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I componenti di cui al comma 1, lettere l) e m), partecipano alla Commissione senza diritto di voto »;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Ai componenti della Commissione e ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 2 non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spesa o altro emolumento comunque denominato »;

b) identico:

1) identico:

« 4-bis. A decorrere dall'anno 2026, l'I-NAIL, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'ente, previo accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasferisce annualmente al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un importo non inferiore a 35.000.000 di euro, integrativo delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e da ripartire sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, destinato al finanziamento di interventi mirati di promozione e

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ai fini dell'apprendimento esperienziale, ulteriori rispetto a quelli disciplinati al comma 1, lettera *c*), nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di istruzione e formazione tecnica superiore e di istruzione tecnologica superiore, nonché dei percorsi universitari e di alta formazione artistica, musicale e coreutica realizzati in modalità duale, in conformità con gli standard di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 agosto 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2022, nonché al finanziamento di iniziative volte a incrementare la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali e di sito produttivo, sulla base di piani formativi concordati con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Per le finalità di cui al presente comma, l'INAIL versa all'entrata del bilancio dello Stato un importo annuale, non inferiore a 35.000.000 euro, per la successiva riassegnazione al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008. »;

2) dopo il comma 5-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 5-*ter*. Al fine di incrementare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in tutti i settori di attività e in particolare in quelli delle costruzioni, della logistica e dei trasporti che presentano una alta incidenza infortunistica, l'INAIL promuove, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio del medesimo Istituto, interventi di

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, anche attraverso la valorizzazione di supporti digitali quali la realtà simulata e aumentata ai fini dell'apprendimento esperienziale, ulteriori rispetto a quelli disciplinati al comma 1, lettera *c*), **del presente articolo**, nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di istruzione e formazione tecnica superiore e di istruzione tecnologica superiore, nonché dei percorsi universitari e **dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica** realizzati in modalità duale, in conformità con gli standard di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 agosto 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2022, nonché al finanziamento di iniziative volte a incrementare la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali e di sito produttivo, sulla base di piani formativi concordati con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Per le finalità di cui al presente comma, l'INAIL versa all'entrata del bilancio dello Stato un importo annuale, non inferiore a 35.000.000 **di** euro, per la successiva riassegnazione al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, **lettera a**), del decreto-legge n. 185 del 2008. »;

2) *identico*:

« 5-*ter*. *Identico*.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

formazione in materia prevenzionale, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, attraverso l'impiego dei Fondi interprofessionali, costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5-quater. L'INAIL è autorizzato a promuovere, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio del medesimo Istituto, interventi di sostegno rivolti in particolare alle micro, piccole e medie imprese, per l'acquisto e l'adozione nell'organizzazione aziendale di dispositivi di protezione individuale caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti. »;

3) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« *6-bis.* L'INAIL promuove campagne informative e progetti formativi per la diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, a favore delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla riduzione del fenomeno degli infortuni in itinere, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92. L'INAIL svolge i compiti di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'Istituto. »;

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

5-quater. L'INAIL è autorizzato a promuovere, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio del medesimo Istituto, interventi di sostegno rivolti in particolare alle **microimprese e alle** piccole e medie imprese, per l'acquisto e l'adozione nell'organizzazione aziendale di dispositivi di protezione individuale caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti. »;

3) *identico:*

« *6-bis.* L'INAIL promuove campagne informative e progetti formativi per la diffusione della cultura della salute e **della** sicurezza sul lavoro, a favore delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla riduzione del fenomeno degli infortuni in itinere, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92. L'INAIL svolge i compiti di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'Istituto. »;

b-bis) all'articolo 12, comma 2, dopo le parole: « due rappresentanti del Ministero della salute, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, » sono inserite le seguenti: « da un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro »;

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

c) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera z) è aggiunta la seguente:

« z-bis) la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 62. »;

d) all'articolo 37:

1) al comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall'attività svolta. »;

2) il comma 14 è sostituito dal seguente:

« 14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché all'interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in particolare al fine del loro inserimento nella piattaforma Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Il contenuto del fascicolo elettronico del lavoratore è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

c) *identica*;

d) *identico*:

1) *identico*;

2) *identico*:

« 14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché all'interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in particolare al fine del loro inserimento nella piattaforma **del** Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Il contenuto del fascicolo elettronico del lavoratore è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

della verifica degli obblighi di cui al presente decreto. »;

e) all'articolo 41, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

« 4-*bis*. Entro il 31 dicembre 2026, mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, concluso previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcol dipendenza. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trascorsi sessanta giorni dal termine di cui al primo periodo, è autorizzato a intervenire con proprio decreto per l'attuazione di quanto stabilito dal medesimo primo periodo. »;

f) all'articolo 51:

1) al comma 8, il secondo periodo è soppresso;

2) il comma 8-*bis* è sostituito dal seguente:

« 8-*bis*. Gli organismi paritetici, per il tramite dell'INAIL, comunicano annualmente, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, agli organi di vigilanza territorialmente competenti, all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL i dati relativi:

a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l'attività di formazione organizzata dagli stessi organismi;

b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui al comma 8;

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto. »;

e) *identico*:

« 4-*bis*. Entro il 31 dicembre 2026, mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome **di Trento e di Bolzano**, concluso previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcol dipendenza. **In caso di mancato raggiungimento dell'accordo**, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trascorsi sessanta giorni dal termine di cui al primo periodo, è autorizzato a intervenire con proprio decreto per l'attuazione di quanto stabilito dal medesimo primo periodo. »;

f) *identico*:

1) *identico*;

2) *identico*:

« 8-*bis*. Gli organismi paritetici, per il tramite dell'INAIL, comunicano annualmente, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, agli organi di vigilanza territorialmente competenti e all'Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi:

a) *identica*;

b) *identica*;

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis;

d) alle aziende a cui è stata erogata la consulenza e il monitoraggio con esito positivo. »;

g) all'articolo 77, comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi;

h) all'articolo 113, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le scale verticali permanenti di altezza superiore a 2 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso, devono essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto di cui all'articolo 115 o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Nel caso di adozione della gabbia di sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di 60 centimetri. »;

i) l'articolo 115 è sostituito dal seguente:

« Art. 115. – (Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto) – 1. Nei lavori in

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

c) identica;

d) alle aziende per le quali sono stati effettuati la consulenza e il monitoraggio con esito positivo. »;

g) identico:

« a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi »;

h) identico:

« 2. Le scale verticali permanenti di altezza superiore a 5 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso, devono essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto di cui all'articolo 115 o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Nel caso di adozione della gabbia di sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di 60 centimetri »;

i) identico:

« Art. 115. – (Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto) – 1. Nei lavori in

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

quota i sistemi di protezione collettiva a cui dare priorità rispetto ai sistemi di protezione individuale, come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera *a*), in via prioritaria, sono:

- a*) parapetti;
- b*) reti di sicurezza.

2. Qualora non sia stato possibile attuare quanto previsto al comma 1, è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione individuale idonei per l'uso specifico quali:

- a*) sistemi di trattenuta;
- b*) sistemi di posizionamento sul lavoro;
- c*) sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;
- d*) sistemi di arresto caduta.

3. Nella scelta dei sistemi di protezione individuale è prioritario procedere alla scelta dei sistemi di cui al comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), rispetto al sistema di cui alla lettera *d*) del medesimo comma 2.

4. I sistemi di cui al comma 2, costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento, devono essere assicurati a un punto di ancoraggio sicuro.

5. I sistemi di cui al comma 2, lettera *c*), devono rispettare quanto previsto all'articolo 111, comma 4, e all'articolo 116. ».

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

quota i sistemi di protezione collettiva a cui dare priorità rispetto ai sistemi di protezione individuale, come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera *a*), in via prioritaria sono:

- a*) parapetti;
- b*) reti di sicurezza.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico ».*

1-bis. Per le scale verticali permanenti installate entro il 31 ottobre 2025, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 113 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, nel testo risultante dalla modifica di cui al comma 1, lettera *h*), del presente articolo, acquistano efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2026.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 6.

(*Accordo Stato-Regioni su soggetti accreditati alla formazione*)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, avvalendosi dell'INAIL e previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, al fine di innalzare il livello della qualità dell'offerta formativa, i criteri e i requisiti di accreditamento presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. I criteri e i requisiti disposti dall'accordo di cui al comma 1 devono essere riferiti alla competenza e certificata esperienza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, all'adeguata organizzazione, nonché alle risorse dei soggetti che erogano la formazione. I suddetti requisiti devono essere detenuti, ai fini della conferma dell'accreditamento, anche dai soggetti già accreditati presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7.

(*Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti im-*

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Articolo 6.

(*Accordo Stato-Regioni su soggetti accreditati alla formazione*)

Identico.

Articolo 7.

(*Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti im-*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

pegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, si interpretano nel senso che la tutela ivi prevista si applica anche ad eventuali infortuni occorsi nel tragitto dall'abitazione o altro domicilio dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro e da quest'ultimo all'abitazione o domicilio dello studente.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784-octies è inserito il seguente:

« 784-novies. Al fine di garantire un ambiente di apprendimento sicuro e conforme agli obiettivi formativi previsti dai percorsi di formazione scuola-lavoro, finalizzati all'acquisizione di competenze trasversali tramite esperienze operative e in coerenza con la loro funzione prevalentemente orientativa, le convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell'impresa ospitante. ».

Articolo 8.

(*Erogazione di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali*)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, nei limiti di cui al **successivo** comma 6, in aggiunta alle prestazioni riconosciute ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali, previste dall'articolo 85 del testo unico delle disposizioni

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

pegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, si interpretano nel senso che la tutela ivi prevista si applica anche ad eventuali infortuni occorsi nel tragitto dall'abitazione o **da** altro domicilio dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro e da quest'ultimo all'abitazione o **al** domicilio dello studente.

2. *Identico.*

Articolo 8.

(*Erogazione di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali*)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, nei limiti di cui al comma 6, in aggiunta alle prestazioni riconosciute ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali, previste dall'articolo 85 del testo unico delle disposizioni per l'assicura-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'INAIL eroga annualmente agli alunni delle scuole primarie e agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), delle università e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), titolari della rendita a superstiti, riconosciuta ai sensi del predetto articolo 85, una borsa di studio finalizzata al sostegno delle relative attività.

2. L'importo annuale della prestazione di cui al comma precedente è pari:

a) a 3.000 euro, per ogni anno di frequenza della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado;

b) a 5.000 euro, per ogni anno di frequenza della scuola secondaria di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP);

c) a 7.000 euro, per ogni anno di frequenza dell'università e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy).

3. L'erogazione della prestazione è subordinata alla frequenza con profitto di ciascun anno del corso di studio e alla presentazione all'INAIL di apposita domanda ed è erogata fino al raggiungimento dei limiti di età previsti dall'articolo 85, comma 1, numero 2), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.

4. La domanda deve contenere tutte le informazioni necessarie per accertare la fre-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

zione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'INAIL eroga annualmente agli alunni delle scuole primarie e agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), delle università, **delle istituzioni** dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), titolari della rendita a superstiti, riconosciuta ai sensi del predetto articolo 85, una borsa di studio finalizzata al sostegno delle relative attività. **Tale borsa di studio è esente da ogni imposizione fiscale.**

2. L'importo annuale della prestazione di cui al comma 1 è pari:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) a 7.000 euro, per ogni anno di frequenza dell'università, **delle istituzioni** dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy).

3. L'erogazione della prestazione è subordinata alla frequenza con profitto di ciascun anno del corso di studio e alla presentazione all'INAIL di apposita domanda ed è erogata fino al raggiungimento dei limiti di età previsti dall'articolo 85, **primo** comma, numero 2), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.

4. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

quenza con profitto del corso di studio ed essere presentata o spedita entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione dell'anno scolastico o accademico.

5. Ai fini del presente articolo sono compresi nel sistema di istruzione e formazione:

a) le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione e le università dell'Unione europea;

b) le scuole, gli istituti, le università e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comunque denominati, operanti all'estero, che svolgano le attività di istruzione e formazione e rilascino titoli validi nel territorio italiano.

6. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa di 26 milioni annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 26 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede, per l'anno 2026, mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, a decorrere dall'anno 2027, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione di 37,15 milioni di euro annui del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

7. L'INAIL provvede a corrispondere le borse di studio agli interessati per ciascun anno fino al raggiungimento del limite di spesa di cui al **precedente** comma 6, in ragione dell'ordine temporale di acquisizione delle domande.

8. L'INAIL provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al comma

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

5. *Identico:*

a) identica;

b) le scuole, gli istituti, le università e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, comunque denominati, operanti all'estero, che svolgano attività di istruzione e formazione e **che** rilascino titoli validi nel territorio italiano.

6. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa di 26 milioni **di euro** annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 26 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede, per l'anno 2026, mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, a decorrere dall'anno 2027, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione di 37,15 milioni di euro annui del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

7. L'INAIL provvede a corrispondere le borse di studio agli interessati per ciascun anno fino al raggiungimento del limite di spesa di cui al comma 6, in ragione dell'ordine temporale di acquisizione delle domande.

8. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

6, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento dei predetti limiti di spesa, l'INAIL non procede all'accoglimento delle ulteriori domande.

Articolo 9.

(Modifica all'articolo 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, in materia di adeguamento dei limiti di età per l'assegno di incollocabilità erogata dall'INAIL)

1. All'articolo 10, terzo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248, il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) età non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio dell'assunzione obbligatoria al lavoro, come adeguata periodicamente all'età pensionabile; ».

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 702.700 per l'anno 2026, euro 782.500 per l'anno 2027, euro 798.900 per l'anno 2028, euro 863.700 per l'anno 2029, euro 873.000 per l'anno 2030, euro 943.800 per l'anno 2031, euro 954.000 per l'anno 2032, euro 973.400 per l'anno 2033, euro 975.300 per l'anno 2034 e in euro 1.005.200 annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Articolo 9.

(Modifica all'articolo 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, in materia di adeguamento dei limiti di età per l'assegno di incollocabilità erogata dall'INAIL)

1. *Identico.*

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 702.700 per l'anno 2026, euro 782.500 per l'anno 2027, euro 798.900 per l'anno 2028, euro 863.700 per l'anno 2029, euro 873.000 per l'anno 2030, euro 943.800 per l'anno 2031, euro 954.000 per l'anno 2032, euro 973.400 per l'anno 2033, euro 975.300 per l'anno 2034 **ed** euro 1.005.200 annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 10.

(*Disposizioni in materia di norme UNI*)

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, le parole: « al British Standard OHSAS 18001:2007 » sono sostituite dalle seguenti: « la norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 »;

b) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

« 5-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove la stipula di convenzioni tra l'INAIL e l'Ente nazionale di normazione (UNI), per la consultazione gratuita delle norme tecniche di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e delle altre norme di particolare valenza per i temi della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'elaborazione, da parte di UNI, di un bollettino ufficiale delle norme tecniche emanate da pubblicare periodicamente sui siti internet istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INAIL e dell'UNI. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'INAIL. ».

Articolo 11.

(*Anticipazioni di cassa tra le gestioni assicurative amministrate dall'INAIL*)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 la disposizione di cui all'articolo 69, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica a tutte le gestioni assicurative amministrate dall'INAIL.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Articolo 10.

(*Disposizioni in materia di norme UNI*)

1. *Identico:*

a) al comma 5, primo periodo, le parole: « al British Standard OHSAS 18001:2007 » sono sostituite dalle seguenti: « **alla** norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 »;

b) identico:

« 5-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove la stipula di convenzioni tra l'INAIL e l'Ente nazionale di normazione (UNI), per la consultazione gratuita delle norme tecniche di cui al **presente decreto**, e delle altre norme di particolare valenza per i temi della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'elaborazione, da parte **dell'UNI**, di un bollettino ufficiale delle norme tecniche emanate da pubblicare periodicamente sui siti internet istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INAIL e dell'UNI. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'INAIL. ».

Articolo 11.

(*Anticipazioni di cassa tra le gestioni assicurative amministrate dall'INAIL*)

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 12.

(*Disposizioni in materia di personale medico dell'INAIL*)

1. Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi medico-legali e le prestazioni sanitarie di natura diagnostica, curativa, riabilitativa, a decorrere dal 1° novembre 2025, l'INAIL è autorizzato, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti, a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 20-*quater*, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2025, previo espletamento di selezione comparativa pubblica ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Articolo 13.

(*Disposizioni per l'efficientamento e la semplificazione dei controlli in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. A richiesta del dipendente e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nell'ambito del bilancio dell'Istituto già destinate alla corresponsione delle indennità e dei rimborsi correlati alle attività ispettive, l'Ispettorato autorizza preventivamente, per ogni ventiquattro ore compiute di missione, la corresponsione di una somma forfetaria alternativa ad ogni altra indennità e rimborso, da determinare con decreto del

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Articolo 12.

(*Disposizioni in materia di personale sanitario dell'INAIL*)

1. Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi medico-legali e le prestazioni sanitarie di natura diagnostica, curativa e riabilitativa, a decorrere dal 1° novembre 2025, l'INAIL è autorizzato, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti, a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 20-*quater*, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2025, previo espletamento di selezione comparativa pubblica ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Articolo 13.

(*Disposizioni per l'efficientamento e la semplificazione dei controlli in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*)

1. *Identico:*

« 2-bis. A richiesta del dipendente e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nell'ambito del bilancio dell'**Ispettorato** già destinate alla corresponsione delle indennità e dei rimborsi correlati alle attività ispettive, l'Ispettorato **medesimo** autorizza preventivamente, per ogni ventiquattro ore compiute di missione, la corresponsione di una somma forfetaria alternativa ad ogni altra indennità e rimborso, da determinare

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. ».

2. L'articolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si interpreta nel senso che l'esonere dal pagamento delle spese degli atti processuali, compreso il contributo unificato, si applica all'Ispettorato nazionale del lavoro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in euro 2.000 per l'anno 2025 e in euro 10.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole « nonché agli amministratori » sono sostituite dalle parole « nonché all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione »;

b) dopo il punto è aggiunto il seguente periodo: « Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa. Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e,

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

nare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. ».

2. L'articolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si interpreta nel senso che l'esonere dal pagamento delle spese degli atti processuali, compreso il contributo unificato, si applica all'Ispettorato nazionale del lavoro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in euro 2.000 per l'anno 2025 e in euro 10.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « **Fondi di riserva e speciali** » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, **dalla legge** 17 dicembre 2012, n. 221 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole « nonché agli amministratori » sono sostituite dalle **seguenti**: « nonché all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione »;

b) **sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi**: « Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa. Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e,

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico. »

4. In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale di cui al comma 5 si applica l'articolo 16 comma 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico ».

4. In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale di cui **all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal comma 3 del presente articolo**, si applica l'articolo 16 comma 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 14.

(Disposizioni per favorire l'occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Sistema informativo per l'Inclusione sociale e lavorativa)

1. Al fine di favorire la trasparenza nel mercato del lavoro e le pari opportunità tra i lavoratori, nonché di rafforzare le misure di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e altresì di monitorare gli effetti dell'intervento pubblico, a decorrere dal 1° aprile 2026, i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l'assunzione di personale alle proprie dipendenze pubblicano la disponibilità della posizione di lavoro sul Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Ai fini del riconoscimento dei benefici, resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, le comunicazioni obbligatorie di cui al-

Articolo 14.

(Disposizioni per favorire l'occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Sistema informativo per l'Inclusione sociale e lavorativa)

1. Al fine di favorire la trasparenza nel mercato del lavoro e le pari opportunità tra i lavoratori, nonché di rafforzare le misure di tutela della salute e **della** sicurezza nei luoghi di lavoro e altresì di monitorare gli effetti dell'intervento pubblico, a decorrere dal 1° aprile 2026, i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l'assunzione di personale alle proprie dipendenze pubblicano la disponibilità della posizione di lavoro sul Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Ai fini del riconoscimento dei benefici, resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, le comunicazioni obbligatorie di cui al-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

l'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 208, possono essere effettuate dai datori di lavoro, nonché dai soggetti abilitati e autorizzati di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, anche tramite il **sistema SIISL**.

3. Il SIISL espone gli esiti della verifica dei dati autocertificati dall'utente iscritto e li rende disponibili al datore di lavoro che lo assume, anche al fine di rafforzare le garanzie di affidabilità e sicurezza nella gestione del rapporto di lavoro.

4. Le Agenzie per il Lavoro sono tenute, nei termini di cui al comma 1, alla pubblicazione sul SIISL di tutte le posizioni di lavoro che gestiscono e, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, possono accedere alla piattaforma SIISL per individuare i candidati idonei rispetto alle posizioni lavorative pubblicate.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4.

6. I lavoratori di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono iscritti, per il tramite dei soggetti indicati al comma 1 dello stesso articolo 23, sul Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL). Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottarsi entro trenta

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

l'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. **608**, possono essere effettuate dai datori di lavoro, nonché dai soggetti abilitati e autorizzati di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, anche tramite il SIISL.

3. *Identico.*

4. Le **agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276**, sono tenute, nei termini di cui al comma 1, alla pubblicazione sul SIISL di tutte le posizioni di lavoro che gestiscono e, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, possono accedere alla piattaforma SIISL per individuare i candidati idonei rispetto alle posizioni lavorative pubblicate.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla **data di entrata in vigore del presente decreto**, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4.

6. I lavoratori di cui all'articolo 23 del **testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**, sono iscritti, per il tramite dei soggetti indicati al comma 1 dello stesso articolo 23, **nel SIISL**. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro degli af-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento, sono individuate le modalità attuative della presente disposizione.

7. Al comma 6, dell'articolo 19, della legge 23 settembre 2025, n. 132, dopo le parole « Ministro delle imprese e del made in Italy » sono aggiunte le seguenti: « , Ministro del lavoro e delle politiche sociali ».

8. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

fari esteri e della cooperazione internazionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla **data di** entrata in vigore del presente **decreto**, sono individuate le modalità attuative **del** presente **comma**.

7. Al comma 6 dell'articolo 19 della legge 23 settembre 2025, n. 132, dopo le parole « Ministro delle imprese e del made in Italy » sono aggiunte le seguenti: « , **dal** Ministro del lavoro e delle politiche sociali ».

8. *Identico.*

Articolo 14-bis.

(*Disposizioni per il rafforzamento delle politiche attive e della sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori più fragili*)

1. All'articolo 12-bis della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 60 per cento »;

b) al comma 3, lettera d), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il soggetto destinatario, al fine di realizzare la commessa di lavoro di cui alla lettera c), può porre, in via temporanea, uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a condizione che il distacco sia esplicitato nella convenzione. Qualora il distacco di personale avvenga secondo la previsione di una convenzione ai sensi del presente articolo, l'interesse della parte distaccante sorge automatica-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

mente in forza dell'operare della convenzione medesima »;

*c) al comma 4, alinea, dopo le parole: « 24 marzo 2006, n. 155; » sono inserite le seguenti: « gli enti del Terzo settore, non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; le società *benefit* di cui all'articolo 1, comma 376, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; ».*

2. All'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, » sono soppresse;

*b) al comma 1, dopo le parole: « 3 luglio 2017, n. 112 » sono inserite le seguenti: «, nonché con gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e con le società *benefit* di cui all'articolo 1, comma 376, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 » e le parole: « alle cooperative sociali e imprese sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti » sono sostituite dalle seguenti: « alle cooperative sociali, alle imprese sociali, alle società *benefit* e agli enti del Terzo settore non commerciali medesimi da parte delle imprese associate o aderenti »;*

*c) al comma 2, lettera *b*), le parole: « in cooperativa e nell'impresa sociale » sono sostituite dalle seguenti: « nella cooperativa, nell'impresa sociale, nella società *benefit* e nell'ente del Terzo settore non commerciale »;*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

d) al comma 2, lettera c), le parole: «in cooperativa e nell’impresa sociale» sono sostituite dalle seguenti: «nella cooperativa, nell’impresa sociale, nella società *benefit* e nell’ente del Terzo settore non commerciale»;

e) al comma 2, lettera d), le parole: «dalle cooperative e dalle imprese sociali» sono sostituite dalle seguenti: «dalle cooperative, dalle imprese sociali, dalle società *benefit* e dagli enti del Terzo settore non commerciali»;

f) al comma 3, primo periodo, le parole: «nelle cooperative sociali e nelle imprese sociali» sono sostituite dalle seguenti: «nella cooperativa, nell’impresa sociale, nella società *benefit* e nell’ente del Terzo settore non commerciale»;

g) al comma 3, quarto periodo, le parole: «in cooperativa sociale e nell’impresa sociale» sono sostituite dalle seguenti: «nella cooperativa, nell’impresa sociale, nella società *benefit* e nell’ente del Terzo settore non commerciale».

Articolo 15.

(Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni)

1. Al fine di promuovere il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di ridurre l’incidenza degli infortuni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sentite le parti sociali, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici di-

Articolo 15.

(Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni)

1. Al fine di promuovere il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di ridurre l’incidenza degli infortuni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sentite le parti sociali, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici di-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

pendenti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità attraverso le quali le imprese di cui al presente comma comunicano i dati aggregati relativi agli eventi segnalati come mancati infortuni e le azioni correttive o preventive intraprese per il miglioramento della sicurezza, nonché i criteri utili alla predisposizione annuale di un rapporto di monitoraggio nazionale sui mancati infortuni, anche ai fini della definizione di interventi formativi e di sostegno tecnico alle imprese.

2. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Articolo 16.

(*Attività di prevenzione e vigilanza dei dipartimenti di prevenzione territoriali del*

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

pendenti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità attraverso le quali le imprese di cui al presente comma comunicano i dati aggregati relativi agli eventi segnalati come mancati infortuni e le azioni correttive o preventive intraprese per il miglioramento della sicurezza, nonché i criteri utili alla predisposizione annuale di un rapporto di monitoraggio nazionale sui mancati infortuni, anche ai fini della definizione di interventi formativi e di sostegno tecnico alle imprese. **Le linee guida di cui al primo periodo sono adottate tenendo conto delle procedure per la gestione degli incidenti e la segnalazione dei mancati infortuni già elaborate dall'INAIL, anche in collaborazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con i relativi organismi paritetici. Le predette procedure restano ferme fino al loro eventuale aggiornamento o integrazione in coerenza con le medesime linee guida, anche al fine di evitare duplicazioni di adempimenti e di valorizzare i percorsi organizzativi già attuati.**

2. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e **finanziarie** previste a legislazione vigente.

Articolo 16.

(*Attività di prevenzione e vigilanza dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sa-*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Servizio sanitario nazionale in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. Gli introiti di cui al comma 6, per la parte allocata sull'apposito capitolo regionale, sono ripartiti annualmente fra le aziende sanitarie locali in proporzione al numero di posizioni assicurative territoriali, all'incidenza dei singoli fattori di rischio delle attività produttive e alla gravità degli infortuni e delle malattie professionali e sono esclusivamente finalizzati ad attività di sorveglianza epidemiologica di rischi e danni associati all'esposizione professionale, al rafforzamento dell'attività svolta dai servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro mediante l'acquisizione di personale aggiuntivo a tempo determinato o con altre tipologie di lavoro flessibili, di risorse strumentali, nonché ad attività di formazione e aggiornamento professionale o di promozione del miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con azioni di comunicazione rivolte alla popolazione. Gli introiti di cui al comma 6 possono essere finalizzati, in caso di carenza di personale, ferme le finalità indicate al primo periodo, al ricorso a prestazioni aggiuntive per il personale del ruolo sanitario del comparto e della dirigenza, quale ulteriore quota di finanziamento ad integrazione dei limiti di costo aziendale previsti nei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. Le regioni e le province autonome provvedono alla ripartizione degli introiti di cui al presente comma e alla definizione dell'ammontare delle eventuali risorse da destinare alle prestazioni aggiuntive del personale dipendente, sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

nitarie locali in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

1. *Identico:*

« 6-bis. Gli introiti di cui al comma 6, per la parte allocata sull'apposito capitolo regionale, sono ripartiti annualmente fra le aziende sanitarie locali in proporzione al numero di posizioni assicurative territoriali, all'incidenza dei singoli fattori di rischio delle attività produttive e alla gravità degli infortuni e delle malattie professionali e sono esclusivamente finalizzati ad attività di sorveglianza epidemiologica di rischi e danni associati all'esposizione professionale, al rafforzamento dell'attività svolta dai servizi **per la prevenzione e la sicurezza** negli ambienti di lavoro mediante l'acquisizione di personale aggiuntivo a tempo determinato o con altre tipologie di lavoro **flessibile** e di risorse strumentali, nonché ad attività di formazione e aggiornamento professionale o di promozione del miglioramento della salute e **della sicurezza** nei luoghi di lavoro, anche con azioni di comunicazione rivolte alla popolazione. Gli introiti di cui al comma 6 possono essere finalizzati, in caso di carenza di personale, ferme le finalità indicate al primo periodo **del presente comma**, al ricorso a prestazioni aggiuntive per il personale del ruolo sanitario del comparto e della dirigenza **dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro**, quale ulteriore quota di finanziamento ad integrazione dei limiti di costo aziendale previsti nei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. Le regioni e le province autonome provvedono alla ripartizione degli introiti di cui al presente comma e alla definizione dell'ammontare delle eventuali risorse da destinare alle prestazioni aggiuntive

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

6-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 6-bis, al fine di aumentare le attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali svolte dalle aziende sanitarie locali, gli introiti di cui al comma 6 che integrano il capitolo regionale che dovessero residuare, possono essere destinati al personale del comparto e della dirigenza dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza delle aziende sanitarie locali, quale trattamento accessorio in misura non superiore al 15 per cento dello stipendio tabellare lordo, i cui criteri di attribuzione sono definiti nell’ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti delle risorse che si rendono annualmente disponibili a decorrere dall’anno 2025.

6-quater. Le eventuali economie che in corso anno si dovessero verificare, con riferimento alle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali di cui al comma 6-bis, possono essere utilizzate nel medesimo anno per finalità coerenti con le attività di competenza dei dipartimenti medesimi, trattandosi di articolazioni polifunzionali. ».

2. All’articolo 15, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125, le parole: « dai medici del lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « dal personale sanitario ».

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

del personale dipendente, sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui all’articolo 7.

6-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 6-bis, al fine di aumentare le attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali svolte dalle aziende sanitarie locali, gli introiti di cui al comma 6 che integrano il capitolo regionale che dovessero residuare possono essere destinati al personale del comparto e della dirigenza dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza delle aziende sanitarie locali, quale trattamento accessorio in misura non superiore al 15 per cento dello stipendio tabellare lordo, i cui criteri di attribuzione sono definiti nell’ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti delle risorse che si rendono annualmente disponibili a decorrere dall’anno 2025.

6-quater. Identico ».

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 17.

(*Sorveglianza sanitaria e promozione della salute*)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 20, comma 2, lettera *i*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « che devono essere computati nell'ambito dell'orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva »;

b) all'articolo 25, comma 1, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

« *a-bis*) fornisce informazioni ai lavoratori sull'importanza della prevenzione oncologica, promuovendo l'adesione ai programmi di screening oncologici previsti dai livelli essenziali di assistenza (LEA), informando le lavoratrici e i lavoratori sulla loro finalità e utilità, anche con il supporto di campagne informative a tale scopo promosse dal Ministero della salute; »;

c) all'articolo 39, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis*. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i requisiti delle strutture di cui al comma 2, lettera *a*). »;

d) all'articolo 41:

1) al comma 2, dopo la lettera *e-ter*) è aggiunta la seguente:

« *e-quater*) visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l'effetto conse-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Articolo 17.

(*Sorveglianza sanitaria e promozione della salute*)

1. *Identico*:

a) all'articolo 20, comma 2, lettera *i*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , che devono essere computati nell'ambito dell'orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva »;

b) *identico*:

« *a-bis*) fornisce informazioni ai lavoratori sull'importanza della prevenzione oncologica, promuovendo l'adesione ai programmi di screening oncologici previsti dai livelli essenziali di assistenza (LEA), informando le lavoratrici e i lavoratori sulla loro finalità e utilità, anche con il supporto di campagne informative a tale scopo promosse dal Ministero della salute »;

c) *identica*;

d) *identico*:

1) *identico*:

« *e-quater*) visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l'effetto conse-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

guente all'uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto effetto delle predette sostanze, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni individuate ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, e dell'articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli relativi all'assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive. »;

2) al comma 4, le parole: « comma 2, lettere *a), b), d), e-bis) e e-ter* » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2, lettere *a), b), d), e-bis), e-ter* » ed *e-quater* ».

e) All'articolo 51 **del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81**, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:

« *3-quater*. Ai fini del potenziamento multidisciplinare della medicina del territorio, gli organismi paritetici delle imprese fino a dieci lavoratori e dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralità, possono adottare iniziative finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali ovvero mediante convenzioni con medici competenti. ».

2. Nell'ambito della contrattazione collettiva, a valere sulle risorse allo scopo destinate, possono essere introdotte misure idonee a sostenere iniziative di promozione della salute nei luoghi di lavoro e a garantire ai lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per effettuare, durante l'orario di la-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

guente all'uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto l'effetto delle predette sostanze, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni individuate ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, e dell'articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli relativi all'assunzione di **alcol** e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive. »;

2) al comma 4, le parole: « comma 2, lettere *a), b), d), e-bis) e e-ter* » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2, lettere *a), b), d), e-ter* » ed *e-quater* »;

e) all'articolo 51, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:

« *3-quater*. Ai fini del potenziamento multidisciplinare della medicina del territorio, gli organismi paritetici delle imprese fino a dieci lavoratori e dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralità possono adottare iniziative finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali ovvero mediante convenzioni con medici competenti. ».

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

voro, gli screening oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del Servizio sanitario nazionale.

Articolo 18.

(*Organizzazioni di volontariato della protezione civile*)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), le parole: « i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3-bis, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile »;

b) all'articolo 3, comma 3-bis:

1) al primo periodo, le parole: « e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, » sono soppresse;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei riguardi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano esclusivamente nei limiti e

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Articolo 18.

(*Organizzazioni di volontariato della protezione civile*)

1. *Identico:*

a) *identica*;

b) *identico*:

1) al primo periodo, le parole: « e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo **Nazionale** soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, » sono soppresse;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei riguardi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo **del** soccorso alpino e speleologico e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano esclusivamente nei

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

con le modalità previsti dall'articolo 3-bis. »;

c) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« Art. 3-bis. – (*Organizzazioni di volontariato della protezione civile*) – 1. Ai fini del presente articolo, si intende per:

a) «organizzazione di protezione civile»: le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale e le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile iscritte nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 34 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

b) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività operative, all'identificazione e alla eliminazione o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

c) «informazione»: complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, alla eliminazione o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi nello svolgimento delle attività operative;

d) «addestramento»: complesso di attività dirette a far apprendere l'uso corretto di attrezzi, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure di intervento;

e) «controllo sanitario»: insieme degli accertamenti medici basilari individuati anche da disposizioni delle regioni e delle pro-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

limiti e con le modalità previsti dall'articolo 3-bis. »;

c) *identico*:

« Art. 3-bis. – (*Organizzazioni di volontariato della protezione civile*) – 1. *Identico*:

a) «organizzazione di protezione civile»: le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore, **ivi compresi i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile**, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale e le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile **iscritti** nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 34 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

b) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività operative **nonché** all'identificazione e alla eliminazione o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

vince autonome di Trento e di Bolzano, emanate specificatamente per il volontariato oggetto del presente articolo, finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute, quale misura generale di prevenzione nell'ambito delle attività di controllo sanitario nello specifico settore, fatto salvo quanto previsto ai commi 6, 7 e 8 in materia di sorveglianza sanitaria.

2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto:

a) il volontario della protezione civile aderente alle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), è equiparato al lavoratore esclusivamente per le attività di cui ai commi 3 e 4, fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone, presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e informazione, alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione;

b) il legale rappresentante delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), è tenuto all'osservanza degli obblighi di cui ai commi 3, 4 e 5, salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale.

3. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), curano che il volontario aderente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento, nonché sia sottoposto al controllo sanitario, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali, nel rispetto dei principi previsti dal codice di materia di

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

2. *Identico:*

a) *identica*;

b) il legale rappresentante delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), è tenuto all'osservanza degli obblighi di cui ai commi 3 e 4, salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale.

3. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), curano che il volontario aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento, **nel rispetto di standard minimi di sicurezza definiti a livello nazionale con direttiva ai sensi dell'articolo 15 del codice della protezione civile, di cui al de-**

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fatto salvo quanto previsto ai commi 6, 7 e 8 in materia di sorveglianza sanitaria. Il controllo sanitario può essere assicurato dalle componenti mediche interne delle organizzazioni, ove presenti, ovvero mediante accordi tra organizzazioni, ovvero dalle strutture del Servizio sanitario nazionale pubbliche o private accreditate.

4. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera *a*), curano che il volontario aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.

5. Le sedi delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera *a*), salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa, nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile non sono considerati luoghi di lavoro.

6. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera *a*), la Croce Rossa Italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico individuano i propri volontari che, nell'ambito dell'attività di volontariato, svolgono azioni che li espongono ai fattori di rischio di cui al presente decreto in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel presente decreto, affinché siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria.

7. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta l'in-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

creto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonché sia sottoposto al controllo sanitario, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali, nel rispetto dei principi previsti dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fatto salvo quanto previsto ai commi 6, 7 e 8 in materia di sorveglianza sanitaria. Il controllo sanitario può essere assicurato dalle componenti mediche interne delle organizzazioni, ove presenti, ovvero mediante accordi tra organizzazioni, ovvero dalle strutture del Servizio sanitario nazionale pubbliche o private accreditate.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

dividuazione dei volontari appartenenti alle organizzazioni di cui al comma 1, lettera *a*), nonché degli organismi equivalenti alla Croce Rossa Italiana e al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e dei Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, avviene a cura delle autorità competenti della protezione civile, che stabiliscono altresì le modalità di valutazione del rischio dei volontari ai fini di attuare la eventuale sorveglianza sanitaria.

8. Lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del presente decreto, compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, avviene secondo le modalità definite dal decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 2012, e successive modificazioni e integrazioni.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, alle componenti volontaristiche della Croce Rossa Italiana nonché agli organismi equivalenti esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e ai Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni delle medesime province autonome e alla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

10. L'organizzazione per i volontari della Croce Rossa Italiana, ivi comprese le disposizioni in materia di caratteristiche, visibilità e sicurezza dell'uniforme identificativa, comprende una articolazione di compiti e responsabilità, a livello centrale e territoriale, conforme al principio di effettività di cui all'articolo 299 del presente decreto.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

11. Resta fermo che al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, continuano ad applicarsi le disposizioni previste per il personale permanente del medesimo Corpo.

12. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può comportare, l'omissione o il ritardo delle attività e dei compiti di protezione civile, connessi agli eventi di cui al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

13. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata in materia di protezione civile, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere definite ulteriori misure relative all'informazione, alla formazione, all'addestramento, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuali idonei, al controllo sanitario e alla sorveglianza sanitaria, nel rispetto dei livelli generali di tutela della salute e sicurezza previsti dal presente articolo. ».

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

11. *Identico.*

12. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può comportare l'omissione o il ritardo delle attività e dei compiti di protezione civile, connessi agli eventi di cui al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

13. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata in materia di protezione civile, **adottati** previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, **su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, formulata previo parere della Conferenza unificata**, possono essere definite ulteriori misure relative all'informazione, alla formazione, all'addestramento, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuali idonei, al controllo sanitario e alla sorveglianza sanitaria, nel rispetto dei livelli generali di tutela della salute e **della sicurezza** previsti dal presente articolo.

13-bis. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3-bis, ultimo periodo, in relazione agli obblighi di cui al presente articolo, gli articoli 55, 56 e 59 del presente decreto non si applicano ai rappresentanti legali e ai volontari, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e i volontari dei vigili del fuoco. I rappresentanti legali e i volontari, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di cui al

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

comma 1, lettera *a*), del presente articolo, nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 del citato codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, non possono essere equiparati al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, anche ai fini di cui agli articoli 18 e 19 del presente decreto.

13-ter. Il rappresentante legale delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera *a*), per la violazione degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'interdizione dall'esercizio delle attività di protezione civile da sei mesi a due anni.

13-quater. Nei casi previsti dal comma 13-ter, se la violazione è commessa dal rappresentante legale dell'organizzazione di volontariato di protezione civile che sia anche sindaco di un comune, si applica esclusivamente la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 1.000.

13-quinquies. Il volontario, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera *a*), per la violazione degli obblighi di cui ai commi 2, lettera *a*), 3 e 4 è punito con la sanzione dell'interdizione dall'esercizio delle attività di protezione civile da uno a sei mesi.

13-sexies. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies si provvede ai sensi di quanto previsto dal presente decreto. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui al primo periodo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

2. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 1, lettera *c*), capoverso 3-bis, comma 3, sono considerate le attività di formazione, informazione, addestramento

2. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotto dal comma 1 del presente articolo,

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

e controllo sanitario svolte, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in favore dei volontari aderenti alle organizzazioni di protezione civile, compatibilmente con gli scenari di rischio ove già individuati dalle autorità competenti ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Articolo 19.

(*Misure urgenti per il personale assunto con contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 701, le parole: « con durata non superiore al 31 ottobre 2025, » sono sopprese e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nel rispetto del limite massimo dei tre anni di durata di ciascun contratto individuale di lavoro »;

b) dopo il comma 701 sono inseriti i seguenti:

« 701-bis. La proroga dei contratti di lavoro di cui al comma 701, efficaci alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è autorizzata, limitatamente alle unità indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto e nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna regione, fino alla durata massima complessiva di tre anni per ciascun contratto.

701-ter. In caso di cessazione anticipata dei contratti di lavoro di cui al comma 701 è consentita la stipulazione di nuovi contratti al solo fine di sostituire il personale cessato

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

sono considerate le attività di formazione, informazione, addestramento e controllo sanitario svolte, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in favore dei volontari aderenti alle organizzazioni di protezione civile, compatibilmente con gli scenari di rischio ove già individuati dalle autorità competenti ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Articolo 19.

(*Misure urgenti per il personale assunto con contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identico:*

« 701-bis. La proroga dei contratti di lavoro di cui al comma 701, efficaci alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è autorizzata, limitatamente alle unità indicate nella tabella di cui all'allegato G-bis alla presente legge e nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna regione, fino alla durata massima complessiva di tre anni per ciascun contratto.

701-ter. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

e, comunque, nei limiti delle facoltà assunzionali.

701-quater. Al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale assunto a tempo determinato per le finalità di cui al comma 701, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assegnatarie del medesimo personale assunto possono bandire in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al medesimo personale che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nelle medesime funzioni per cui si procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.

701-quinquies. Fermo restando quanto previsto dal comma 701-quater, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono bandire, fino al 31 dicembre 2028, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili al personale che sia stato assunto a tempo determinato ai sensi del comma 701 e che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.

701-sexies. Il personale stabilizzato ai sensi dei commi 701-quater e 701-quin-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

701-quater. Identico.

701-quinquies. Identico.

701-sexies. Identico ».

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

quies, per i cinque anni conseguenti all'assunzione a tempo indeterminato, è tenuto a svolgere l'attività lavorativa presso i servizi regionali che svolgono funzioni di protezione civile. ».

2. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, il secondo periodo è soppresso.

Articolo 20.

(Proroga dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato per le ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatisi dal 29 ottobre 2023 nel territorio delle province di Massa Carrara e Lucca)

1. Il termine dello stato di emergenza conseguente agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato nonché alle ulteriori ed eccezionali condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 29 ottobre 2023 nel territorio delle province di Massa-Carrara e di Lucca, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 13 novembre 2023, esteso con delibera del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2023 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 2023 e prorogato con delibera del Consiglio dei ministri

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

1-bis. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo l'allegato G è inserito l'allegato G-bis, di cui all'allegato 1 al presente decreto.

2. *Identico.*

Articolo 20.

(Proroga dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato e per le ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi dal 29 ottobre 2023 nel territorio delle province di Massa Carrara e Lucca)

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

del 21 ottobre 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 5 novembre 2024, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2025. Alle conseguenti attività si fa fronte nel limite delle risorse già stanziate per l'emergenza.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Articolo 20-bis.

(*Clausola di salvaguardia*)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Articolo 21.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Dato a Roma, addì 31 ottobre 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio
dei ministri*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e
delle politiche sociali*

MUSUMECI, *Ministro per la prote-
zione civile e le politiche del
mare*

SCHILLACI, *Ministro della salute*

LOLLOBRIGIDA, *Ministro dell'agri-
coltura, della sovranità alimen-
tare e delle foreste*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia
e delle finanze*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente
le modificazioni apportate dalla Comis-
sione*)

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ALLEGATO 1
(articolo 19, comma 1, lettera b)

REGIONE	Unità
ABRUZZO	1
BASILICATA	1
EMILIA-ROMAGNA	13
FRIULI VENEZIA GIULIA	24
LIGURIA	6
TOSCANA	9
UMBRIA	1
VENETO	2
TOTALE	57

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

ALLEGATO 1
(articolo 19, comma 1-bis)
« Allegato G-bis
(articolo 1, comma 701-bis)

REGIONE	Unità
ABRUZZO	1
BASILICATA	1
EMILIA-ROMAGNA	13
FRIULI VENEZIA GIULIA	24
LIGURIA	6
TOSCANA	9
UMBRIA	1
VENETO	2
TOTALE	57 ».

€ 5,20